

Segnalazione delle Operazioni Sospette

Risk compliance e controlli interni



Thomas Kraicsovits
Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma
Membro Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma

Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

Art. 18

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il **cliente** e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;*
- b) identificare l'eventuale **titolare effettivo** e verificarne l'identità;*
- c) ottenere informazioni sullo **scopo** e sulla **natura** prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;*
- d) svolgere un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.*

Gli obblighi per gli studi professionali

Gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla norma per i commercialisti e avvocati e altri destinatari, sono i seguenti:

- l'adeguata verifica della clientela
- la conservazione e la registrazione dei dati
- la segnalazione delle operazioni sospette
- la comunicazione delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante
- la formazione dei collaboratori e dipendenti dello studio professionale

Tra tutti gli adempimenti previsti dalla normativa Antiriciclaggio quello della *Adeguata Verifica della Clientela* è sicuramente l'architrave sul quale poggia il presidio Antiriciclaggio nazionale e comunitario. Tale adempimento è cronologicamente infatti il primo ad essere messo in atto ed è quello che se posto in essere in modo adeguato può rendere o meno efficaci i processi e gli obblighi che ne conseguono.

L'*Adeguata Verifica della Clientela* è l'adempimento **caposaldo** dell'azione di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Il recepimento della IV direttiva ha puntato in modo determinante sulla "**profilazione**" del cliente riciclatore, quindi lo studio delle caratteristiche dell'agire e delle metodologie e casi di studio come arma dell'antiriciclaggio per "**filtrare**" il grande oceano del sistema economico finanziario nazionale e internazionale.


Autovalutazione del rischio



Prevista dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 231/2007 – Regola Tecnica n° 1, l'autovalutazione del rischio è un adempimento del professionista che si **“auto-analizza”** cercando di individuare le proprie debolezze, in funzione della clientela e dell'organizzazione nei presidi antiriciclaggio (si ricorda che tale attività dovrà essere svolta a cura del professionista e non è delegabile).

Il processo di autovalutazione del rischio è rappresentato nei seguenti passaggi:

- 1) analisi della clientela al fine di individuare il rischio inerente;
- 2) analisi della struttura organizzativa e delle procedure (analisi delle vulnerabilità organizzative);
- 3) determinazione del rischio residuo;
- 4) programmazione temporale delle attività da svolgere al fine di eventualmente migliorare “un rischio residuo” che si ritiene inaccettabile.



Il professionista dovrà muoversi secondo uno schema individuato dal CNDCEC, che ha fissato nuove metriche per la valutazione del rischio, identiche a quelle utilizzate per la valutazione del rischio del cliente al fine di stabilire le misure di adeguata verifica da intraprendere: più precisamente, con una scala da 1 a 4 dove il punteggio minimo è riferito a una rilevanza “non significativa” e il punteggio massimo a una rilevanza “molto significativa” (altri due intervalli: “poco” e “abbastanza” significativa).

Tali punteggi verranno utilizzati per procedere alla valutazione del rischio inerente (analisi della clientela, dell’area geografica di operatività, dei canali distributivi e dei servizi offerti) e del grado di vulnerabilità (formazione, l’organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, l’organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni e in ultimo l’organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante).

Secondo il Consiglio Nazionale negli studi associati l'autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente. Stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo.

A tal fine la rilevano le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) e il numero delle sedi in cui viene svolta l'attività. La Regola Tecnica n° 1 prevede che:

- per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la **funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile** (per professionisti si intendono gli iscritti all'albo - individuali, associazioni, STP - con partita iva/codice fiscale autonomi; tra i collaboratori rientrano i tirocinanti e i titolari di contratti a progetto);
- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la **funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente** per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Organizzazione dello studio



L'organizzazione minima dello studio

Il punto di partenza di eventuali misure organizzative o procedurali all'interno dello studio, è quello di una preliminare suddivisione delle stesse in funzione del **rischio di riciclaggio** in relazione al tipo di cliente, alla prestazione professionale etc.

Nell'attività di controllo prevista dalla Guardia di Finanza negli studi professionali, una delle fasi iniziali che precede il controllo di merito e degli adempimenti, è proprio quello del riscontro dei seguenti aspetti:


- struttura organizzativa dello studio professionale
- delega interna di compiti e responsabilità ai fini della normativa antiriciclaggio


L'organizzazione minima dello studio

In pratica, ogni professionista, potrà proporzionare le proprie misure e i propri presidi in materia di antiriciclaggio, in funzione della rischiosità del cliente o della prestazione professionale e anche in base alla dimensione dello studio professionale

- ✓ La dimensione dello studio professionale dovrà essere tenuta in considerazione, dove ad esempio studi composti da tre/quattro addetti, avranno delle misure proporzionalmente diverse e meno sofisticate di studi che hanno ad esempio dieci/venti addetti
- ✓ Qualunque sia la strutturazione delle misure o delle procedure adottate nello studio professionale, la responsabilità per le eventuali violazioni in materia, è sempre del professionista destinatario degli obblighi, anche se per una parte degli stessi si avvale della possibilità di delegare talune attività

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI





L'organizzazione minima dello studio

NON ESISTONO PER LEGGE SCHEMI PROCEDURALI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI

Il professionista, potrebbe evidenziare che le proprie misure organizzative per i presidi antiriciclaggio sono ad esempio limitati alle deleghe di talune attività meramente formali e ad un programma di formazione specifico per il personale

In strutture organizzative più complesse, è necessario che vengano individuate e formalizzate:

- ✓ gli incaricati alle varie funzioni in materia di antiriciclaggio
- ✓ le istruzioni e la periodicità della formazione dei dipendenti e collaboratori
- ✓ le istruzioni ai dipendenti e collaboratori che sono chiamati a svolgere, su delega del professionista, un ruolo attivo nell'identificazione del cliente e del titolare effettivo
- ✓ le istruzioni dei soggetti incaricati di provvedere alle attività di archiviazione e registrazione di dati e informazioni
- ✓ le istruzioni e le chiavi di accesso a eventuali software antiriciclaggio
- ✓ le istruzioni e l'assunzione di misure adeguate alla conservazione nel tempo (10 anni) dei dati e delle informazioni



La segnalazione delle operazioni sospette

È l'obbligo normativo imposto dall'art. 35 del D.Lgs. 231/2007

Un obbligo che sussiste già nel momento in cui si generi il sospetto che l'operazione della quale il soggetto obbligato viene a conoscenza, possa configurarsi nelle casistiche vietate dal D.Lgs. sull'antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Deve aiutarci, nella desunzione di quello che è l'insinuarsi del sospetto sull'operazione, l'analisi di elementi non esaustivi quali:

- ✓ le caratteristiche, l'entità, la natura dell'operazione;
- ✓ il collegamento o frazionamento o qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in base alle funzioni esercitate e, certamente, anche tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta, da colui che esegue l'operazione;
- ✓ il ricorso frequente e/o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti i limiti prescritti all'art. 49 D.Lgs. 231/2007
- ✓ il prelievo o versamento in contante di importi non coerenti al profilo di rischio del cliente.

Quanto suddetto, tenuto anche conto degli indicatori di anomalia indicati ed aggiornati appositamente dalla UIF emanati con **decreto del Ministero di Giustizia del 16 aprile 2010**, per i professionisti e disponibili al seguente link:


http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/070510_indicatori_anomalie.pdf

DEVE ESSERE EFFETTUATA

- ✓ PRIMA del verificarsi dell'operazione, ciò sempre ove possibile stante l'accadimento stesso che ne permetta la rilevazione da parte del soggetto obbligato;
- ✓ SENZA RITARDO, rispetto al porre in essere, o altrimenti lo sia stata, un'attività volta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all'utilizzo di fondi da natura illecita, ciò anche se a prescindere dai limiti fissati all'art. 49 quando non coerenti ai profili di rischio attribuiti ai clienti, come già precedentemente detto.

Si sottolinea dunque, proprio in attuazione dell'obbligo di segnalazione, come il legislatore all'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, comma 2) ribadisca l'importanza di non effettuare l'operazione prima che sia stata effettuata la segnalazione, discendendo che i soggetti obbligati, debbano astenersi dal compiere l'operazione (ANCHE SOLO DARNE INIZIO) per la quale sussista la circostanza di sospetto; questo, fino al momento in cui non l'abbiano segnalata all'UIF.

Il legislatore all'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, comma 2) proprio in attuazione dell'obbligo di segnalazione, ribadisce l'importanza di **non effettuare l'operazione prima che sia stata effettuata la segnalazione, quindi che i soggetti obbligati, debbano astenersi dal compiere (anche solo dal dare inizio) l'operazione per la quale sussista la circostanza di sospetto**; questo fino al momento in cui non l'abbiano segnalata all'UIF.



Ma lascia salvi i casi già previsti in cui l'operazione debba essere **necessariamente eseguita**, sussistendo un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero, nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata a causa degli stimati tempi di operatività o ancora, nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne dovranno comunque rendere edotta l'UIF, con comunicazione immediata.

Al successivo comma 3. si puntualizza come i soggetti obbligati, dopo aver inviato la segnalazione quanto più completa di ogni informazione, dati e motivo del sospetto, collaborino anche successivamente all'invio della stessa con l'uif, ove questo faccia richiesta di ulteriori informazioni; di contro l'UIF, ai fini della riservatezza, tempestività e completezza, emana istruzioni utili alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

La trasmissione **tempestiva** della segnalazione all'UIF dovrà avvenire **sempre** quando si abbia notizia ovvero il motivato sospetto circa:

- la sussistenza di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- la provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità.

Si chiede quindi al professionista di assolvere alla segnalazione anche se l'operazione illecita in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, sia solo presunta, poiché ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico: in altre parole, la segnalazione prescinde dall'individuazione di una fattispecie criminosa, delle cui indagini si occuperanno, a segnalazione trasmessa, gli organi competenti.

È' sancita **all'art. 37 la modalità con cui la segnalazione deve essere eseguita da parte dei Professionisti**, pertanto, si porta a conoscenza di quanto previsto per la nostra categoria professionale, che può alternativamente avvenire attraverso:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

La procedura denominata



E' di **esclusivo appannaggio del Dottore Commercialista** e si riporta in sintesi come vi si accede attraverso apposito banner sul sito del CNDCEC, permettendo della segnalazione:

- la gestione e trasmissione garantendo assoluto, l'anonimato del professionista segnalante, come prescritto all'art. 38 del D.Lgs. 231/2007;
- la modifica fino a prima dell'invio;
- la sostituzione (se intervenuta correzione di un dato già comunicato);
- l'integrazione in caso di richiesta da parte dell'UIF di ulteriori informazioni che questo, ritenesse di dover ottenere.



La procedura denominata "INFOSTAT-UIF"

Utilizzabile di tutti i soggetti obbligati e disponibile al seguente link

<https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html>



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

La delicatezza dei compiti affidati agli intermediari ed alle altre categorie di soggetti ai fini antiriciclaggio ha imposto l'adozione di adeguate misure di tutela della riservatezza dei segnalanti.

Ne consegue che tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette ad un rigoroso regime di riservatezza, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 231/2007.

In particolare, tali disposizioni normative prevedono:

- l'onere, per i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione, di garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione, avendo cura di custodire gli atti ed i documenti in cui sono indicati le generalità dei segnalanti, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, del legale rappresentante o del loro delegato ovvero, per gli ordini professionali, del presidente o di un suo delegato;
- il divieto, per i soggetti tenuti alla segnalazione e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare notizia dell'avvenuta comunicazione all'UIF.

L'organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante, è medesimamente agli elementi della formazione, dell'organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, dell'organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni, contraddistinti rispettivamente al numero 1. 2. 3., **elemento dipendente per l'efficacia del grado di vulnerabilità della regola tecnica n. 1.**

Ricordiamo anche che, la segnalazione di un'operazione sospetta, oltre a rappresentare da sempre lo strumento che rappresenta la misura più incisiva nell'ambito strategico di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, (in quanto è diretta a far emergere operazioni per il cui compimento vengono utilizzati denaro o valori di dubbia provenienza da reinvestire nel circuito economico legale ovvero somme, che se anche di origine lecita, vengono destinate al sostegno di organizzazioni terroristiche) è conseguentemente l'obbligo, ove non assolto di invio della segnalazione, pesantemente sanzionato, con sanzione "ordinaria" che ammonta a 3.000 euro, salvo che il fatto che non costituisca reato, poiché in presenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione va da 30.000 a 300.000 euro.

Pertanto, quanto suddetto, pone l'organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante, tra le gestioni fondamentali per un efficace presidio antiriciclaggio.

Le Linee Guida emanate dal CNDCEC, offrono un valido supporto ai destinatari della normativa. Di seguito delineiamo delle fasi TUTTE propedeutiche alla gestione, come segue:

1. **Analisi - in cui si rilevano circostanze difformi rispetto alla gestione del rapporto con il cliente.**

Nella fase di analisi quindi si deve tornare sulla nozione di “sospetto” già evidenziata precedentemente, che può essere desunto da indizi di natura

➤ **sia oggettiva** (caratteristiche, entità, natura dell'operazione);

A titolo esemplificativo, fattispecie quali l'utilizzo di rilevanti somme in contanti o mezzi di pagamento non appropriati rispetto all'operazione posta in essere, l'acquisto o la vendita di beni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato, il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi, l'impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà della gestione.

➤ sia soggettiva (capacità economica e attività svolta dal cliente).

A titolo esemplificativo rilevano le caratteristiche del cliente, in particolare quando si tratta di soggetti dei quali è pervenuta notizia di un possibile coinvolgimento in attività illecite; ovvero insediati in regimi fiscali privilegiati; o ancora, i comportamenti tenuti dallo stesso (reticenza, false dichiarazioni o assenza di giustificazioni plausibili).

2. Approfondimento - appurate le anomalie, si rende necessario ricercare le ragioni che hanno coinvolto il cliente.

Nell'approfondimento si dovrà fare sicuramente riferimento anche agli indicatori di anomalia, che tuttavia da soli, non rappresentano un riferimento esaustivo per effettuare le segnalazioni di operazioni sospette, ciò in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie.

Pertanto, la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazione sospetta, così come l'assenza di indicatori può non essere sufficiente ad escludere a priori l'invio della segnalazione alla UIF.

Ergo, se ne desume che i professionisti sono chiamati a valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente che, sebbene non descritti negli indicatori, configurano in concreto profili di sospetto. È altrettanto evidente che una eventuale azione accertatrice potrà fondarsi proprio sulle procedure di valutazione utilizzate inerenti al formarsi del sospetto

3. Valutazione - all'esito della ricerca condotta, si consolida il sospetto per cui deve essere coinvolto il professionista su cui incombe l'obbligo di segnalazione.

In questa fase, l'attività di tipo valutativo non implicherà lo svolgimento di alcuna funzione di tipo investigativo che certamente, resta riservata *ex lege* alle autorità di vigilanza e giurisdizionali.

Ma di contro, nella valutazione del sospetto, assumerà particolare rilievo il profilo di rischio associato al tipo di cliente e di operazione, posto in sede di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, per cui il professionista, terrà conto dell'insieme dei rapporti intrattenuti col cliente verificandone l'ammontare complessivo, la frequenza, nonché la loro evoluzione e le eventuali incongruità, essendo queste valutazioni, tipicamente richieste al destinatario della normativa antiriciclaggio e, non da meno, alla professionalità del nostro ruolo di consulenti.

Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, (nonché per una valida difesa in caso di contestazioni per la mancata segnalazione a seguito di verifiche presso gli studi da parte della GdF), risulta opportuno scrivere una regolamentazione circa **l'iter valutativo** seguito.

Poiché la suddetta regolamentazione sulle procedure valutative, potrà garantire:

- ☑ omogeneità di comportamenti;
- ☑ ricostruibilità immediata a posteriori delle motivazioni sulle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti;
- ☑ la ripartizione delle rispettive responsabilità, nell'eventualità di incarico affidato a più professionisti.

Fondamentale è ricordare che nessuna segnalazione debba essere posta in essere, qualora il soggetto obbligato si trovi nel ruolo di **difesa e rappresentanza dinnanzi ad un organo giurisdizionale**, quando anche questa sia non assunta, come durante lo studio del caso che implica la consulenza necessaria per valutare se intentare o meno l'azione.

È particolarmente importante ricordare che ai fini della valutazione complessiva dell'operazione è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, il quale cita che:



è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, “siano esse persone fisiche o giuridiche”, di importo pari o superiore a 1.000 euro (2.000 sino al 2021);



è vietato il trasferimento che eccede il limite dei 1.000 euro (2.000 sino al 2021), “quale che ne sia la causa o il titolo”, anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”. Resta fermo che detti pagamenti possono essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati (banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica ecc..).

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, saremo tenuti a comunicare, nell'ambito dello svolgimento dell'attività sul cliente, le eventuali infrazioni circa l'uso del contante. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) cit. *"e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ... ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza"*.

Spett.le Ragioneria Territoriale dello Stato
di _____

Luogo e data

Raccomandata ar/Pec

Oggetto: comunicazione di infrazione nell'utilizzo del denaro contante;

Spettabile Ente,

con la presente, vi comunico che in relazione ai compiti di servizio, in data ----- ho avuto notizia dell'infrazione nell'utilizzo del denaro contante ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 come di seguito indicato:

In data ----- il Sig. _____ (sede-----, partita iva n. -----, codice fiscale -----) ha effettuato un pagamento per contanti di euro ----- al Sig. _____ (sede-----, partita iva n. -----, codice fiscale -----), come da documentazione che allego.

La presente comunicazione viene trasmessa per quanto previsto dalla legge.

ATTENZIONE

Art. 39 “Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette” si fissa il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, ciò al fine di non pregiudicare i possibili esiti dell'analisi e dell'eventuale sviluppo investigativo delle segnalazioni stesse.

**IL TENTATIVO DEL PROFESSIONISTA DI DISSUADERE IL CLIENTE DAL PORRE
IN ATTO UN'ATTIVITÀ ILLEGALE, NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL
DIVIETO DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ANTIRICICLAGGIO**

**Art. 6 c. 4,
lett. e)**

**D.Lgs.
231/07**

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta UIF, sono emanati e periodicamente aggiornati

**INDICATORI
DI ANOMALIA**

INDICATORI DI ANOMALIA

- **Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni** da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013** - Indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico
- **Decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2012** - Modificazione del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari
- **Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011** - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari
- **Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010** - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili
- **Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari**
- **Provvedimento del 27 maggio 2009** - Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

LE FONTI NORMATIVE

Con il **D.M. (Giustizia) 16.4.2010** sono stati individuati i c.d.

indicatori di anomalia

cui i professionisti fanno riferimento per valutare l'opportunità di inoltrare segnalazioni di operazioni sospette all'UIF.

Detti indici (evidenziati nell'allegato 1 del DM citato), sono stati concepiti al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

*Gli attuali indicatori sostituiscono quelli di cui all'allegato C
Provvedimento UIC 24.2.2006.*

L'OBIETTIVO DEGLI INDICATORI

L'obiettivo è quello di “*omogeneizzare*”, per quanto possibile, il delicato adempimento dell'obbligo di SOS da parte dei professionisti destinatari della disciplina

Si vorrebbe limitare la discrezionalità circa l'individuazione delle operazioni ritenute sospette, fornendo al contempo guida e supporto al professionista

Tutto ciò allo scopo di evitare :

- **l'omissione di segnalazioni in casi che richiederebbero almeno un approfondimento;**
- **la proliferazione di segnalazioni sovrabbondanti ed inutili.**



Alcune criticità rilevate dall'UIF :

... permane una quota di segnalazioni di tipo “cautelativo”, relative a operazioni difficilmente correlabili a riciclaggio ancorché caratterizzate da profili di anomalia.

Non sono infrequenti neppure segnalazioni che presentano carenze sotto il profilo delle regole segnaletiche (omissioni di informazioni importanti, mancata strutturazione di elementi significativi con effetti pregiudizievoli sui successivi processi di lavorazione) ...



ALTRA FUNZIONE DEGLI INDICATORI

Le *Guidelines* del CNDCEC sull'adeguata verifica hanno messo in evidenza la funzione degli indicatori di anomalia (nonché degli schemi/modelli di comportamento anomalo) anche ai fini del

CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Si consiglia in sostanza di monitorare l'eventuale presenza di indicatori e schemi/modelli nell'ambito dell'ADEGUATA VERIFICA della clientela.




LA NON ESAUSTIVITA' DEGLI INDICATORI

L'elencazione degli indicatori di anomalia **non e' esaustiva**

(anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).

RAPPORTO TRA INDICATORI E “SOSPETTO”

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.



I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

Peraltro la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

NESSUN
INDICATORE
"SI ACCENDE"

→ Non si può escludere che
l'operazione sia sospetta

LA SEMPLICE
RILEVAZIONE
DI
UNO O PIU'
INDICATORI

→ Non è sufficiente per inquadrare
l'operazione come sospetta

LA SUDDIVISIONE IN GRUPPI

Il provvedimento aggiorna l'allegato C di cui al provvedimento UIC del 24.2.2006 che suddivideva i vari indici in 8 gruppi.

Nella versione attualmente in vigore, l'elenco è invece strutturato su **6 gruppi** (→ 28 indici e relativi sotto indici per un totale complessivo di 51 indicatori).

Indicatori di anomalia :

- A. connessi al cliente**
- B. connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali**
- C. relativi alle modalità di pagamento dell'operazione**
- D. relativi alla costituzione e all'amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi**
- E. relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati**
- F. Relativi ad operazioni contabili e finanziarie**



I nuovi indicatori di anomalia

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha di recente pubblicato lo scorso marzo 2021, nell'ambito della collana "Quaderni dell'antiriciclaggio", il quarto numero della serie dedicata alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Come evidenziato nelle premesse del documento, lo stesso si propone, come i precedenti, di fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva “una selezione di fattispecie riguardanti i fenomeni più recenti individuati dalla UIF attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, gli accertamenti ispettivi, gli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit estere o evidenziati mediante l'analisi incrociata delle basi dati disponibili”.

In particolare, viene confermata la crescente complessità degli schemi operativi, tramite l'utilizzo di sofisticate triangolazioni, di strutture artificiosamente complesse e opache e di strumenti di pagamento innovativi.

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs 231/2007

«L'evasione e i reati tributari ricorrono tra le condotte criminali presupposto di riciclaggio richiamate nel National Risk Assessment, da ultimo aggiornato al 2018: per quanto l'entità del fenomeno appaia in diminuzione, è comunque cresciuto il numero dei soggetti denunciati o arrestati per tali reati»

La Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per l'anno 2019 riferisce che, con riguardo alla quantificazione di detta evasione, nel triennio 2014-2016, è stato stimato un *gap* complessivo pari a circa 109,7 miliardi di euro.

Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. L'analisi finanziaria conferma la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l'origine illecita delle risorse. Anche le indagini giudiziarie dimostrano come l'evasione fiscale rappresenti lo strumento per preconstituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose. L'analisi integrata delle informazioni disponibili pone in risalto frequenti connessioni con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di estorsione e corruzione.

Le casistiche analizzate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) rivelano schemi operativi consolidati, caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali.

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs 231/2007

UIF nello svolgimento dei compiti di analisi finanziaria, per aggiornare e ampliare gli schemi di comportamenti anomali adottati nel 2010 e nel 2012; al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale, sono stati pertanto elaborati - in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l' Agenzia delle Entrate - i seguenti schemi di anomalia:

- utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- frodi sull'IVA intracomunitaria;
- frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale; D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

I nuovi schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati nell'art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

